

COMUNE DI TARSIA
PROVINCIA DI COSENZA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|---------------------------------|--|
| Verbale n. 1 Data 23/06/2022 | OGGETTO: Parere su approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022. |
|---------------------------------|--|

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di Giugno, il Revisore Unico Dott. Salvatore Cozzupoli, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 per il triennio 2022-2025, ricevuta in data 20/06/2022 dal responsabile dell'area finanziaria la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“riapprovazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2022 e determinazione del PEF pluriennale 2022-2025”* relativa alla approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, nello specifico:

- a. Relazione illustrativa circa la determinazione del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- b. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- c. Relazione di accompagnamento al PEF redatta da soggetto incaricato alla predisposizione del Piano;

Ad esito delle verifiche e dei controlli sulla documentazione fornita dall'Ente, si provvede a licenziare il seguente parere;

Richiamato l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), e in particolare:

- i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
- i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R la quale fornisce agli Enti, tra le altre, indicazioni circa:

- Determinazione delle tariffe (art. 4);

- Determinazione dei corrispettivi per l'utenza (art. 5);
- Procedure di approvazione (art. 6).

Visto il citato art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019/R che prevede:

- Al punto 6.2: *“Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”*;
- Al punto 6.3: *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”*;

Richiamate le *“Linee guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”* per cui *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di*

ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2);

Constatato, inoltre, che:

- l'Organo di Revisione – nell'ambito dei propri controlli – verificherà il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc;
- L'attività di validazione richiede pertanto una complessa e specifica istruttoria che – ad oggi – non rientra e non può essere equiparata alla tipologia di controlli che l'Organo di Revisione è tenuto ad effettuare nell'ambito dell'espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e attendibilità contabile;
- La verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione, invece, garantisce maggiore validità in ordine ai criteri richiamati nell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R, ossia: a) **la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori**; b) **il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti**; c) **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore**;

Atteso che:

1. per “*Ente territorialmente competente*” l'ARERA non fornisce una definizione precisa, ritenendo che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito (ATO) e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni;
2. l'ATO Rifiuti – Provincia di Cosenza, con propria nota pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ha inteso rendere noto che l'ufficio “*essendo attualmente in fase di strutturazione e non essendo un ETC non può attualmente attendere alla validazione degli stessi PEF*” rimandando, pertanto, ai Comuni l'onere di “*provvedere autonomamente*” alla validazione del Piano per come sancito dalla citata delibera ARERA 443/2019/R;
3. l'ARERA, in riscontro ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, ha prospettato, quale soluzione plausibile, quella di investire l'Organo di Revisione del compito di validare il Piano Economico Finanziario TARI: “*si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti*”;

Rilevato, tuttavia, che ad oggi alcuna soluzione dal Legislatore è stata prospettata in merito e che, pertanto, l'Ente deve procedere all'approvazione del PEF entro il termine del 30/06/2022;

Osservato che, ai fini della verifica della congruità del PEF, lo stesso debba ricomprendere al proprio interno i contenuti minimi di cui all'art. 18.2 MTR:

- Programma e piano finanziario degli investimenti;
- Specifica dei beni, delle strutture e dei servizi ed eventuale ricorso a beni di terzi;
- Relazione risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio;
- Relazione indicante: modello gestionale ed organizzativo, livelli di qualità servizio, ricognizione impianti esistenti - stima vita utile discariche;

Esaminata la proposta di deliberazione con il quale si prevede di riapprovare il PEF TARI 2022 in quanto, a seguito di *“una verifica postuma più accurata sugli atti è emerso che le tariffe approvate con delibera di consiglio sopra richiamata non rispecchiano i presupposti della delibera stessa in quanto non venivano applicate le riduzioni., alle tariffe,delle utenze domestiche e non domestiche per come esplicitato nella delibera di approvazione”*;

Rilevata la necessità da parte dell'Ente di provvedere quindi a riapprovare le tariffe e variare il Piano TARI 202/2025 e che tale adempimento è da effettuarsi entro il 30/06/2022 termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario giusta proroga decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022;

Atteso il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2 e in linea con quanto contenuto nell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *“... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”*;

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020 rubricata *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;
- n. 363 del 03/08/2021 a quale conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, introducendo una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi

del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti. Prevede, altresì, un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico - finanziaria di pari durata con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

- n. 15 del 18/01/2022 che prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Vista:

- Proposta Deliberazione della C.C. del Comune di Tarsia del 20/06/2022;
- Piano Economico Finanziario della Soc. Servizi Ecologici di marchese Giosè;
- Relazione di accompagnamento della Soc. Servizi Ecologici di marchese Giosè;
- Attestazione di veridicità della Soc. Servizi Ecologici di marchese Giosè;
- PEF finale 2022-2025 consolidato con i dati del Comune di Tarsia;
- Relazione di accompagnamento del gestore Comune di Tarsia;
- Prospetto Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022 rimodulate.

Attesa la propria terzietà rispetto ai Gestori;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò premesso, nell'invitare l'Ente a conformarsi a quanto contenuto nell'art. 4 della deliberazione n. 443/2019/R e nello specifico al punto 4.4 come sopra evidenziato, nel ribadire quanto già argomentato in precedenza avuto riguardo delle competenze dell'Organo di Revisione circa la validazione del PEF TARI

così come avallate dall'ANCREL, per quanto di propria competenza e ad esito delle verifiche dei requisiti minimi contenuti nel MTR predisposto dal Comune,

VALIDA


Il Piano Economico Finanziario TARI anno 2022 ed al contempo,

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti 2022.

Reggio Calabria, 23/06/2022

Il revisore dei Conti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. S. ...', is written over the printed text 'Il revisore dei Conti'.